



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
PROVINCIA DI SIRACUSA

IV SETTORE
« Lavori Pubblici e Servizi »

**FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E DEI RELATIVI
COMPLEMENTI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CAMERE, DEGLI
SPAZI COMUNI E DEGLI AMBIENTI DI SERVIZIO DEL PRIMO PIANO
DEL "COMPLESSO VACCARO" ADIBITO AD OSTELLO IN PALAZZOLO
ACREIDE**

CUP: I18C12000140006 - CIG: 6434575B42 - CPV: 39151000-5

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E D'ONERI

PARTE I – CAPITOLATO TECNICO - PRESTAZIONALE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1.1 - L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera degli arredi e dei relativi complementi per l'allestimento delle camere, degli spazi comuni e degli ambienti di servizio presso il primo piano del "Complesso Vaccaro" adibito ad Ostello, sito in Corso Vittorio Emanuele nel Comune di Palazzolo Acreide. In particolare è previsto l'arredamento delle camere da letto, il locale mensa e soggiorno ed il locale accettazione. Per il dettaglio si rinvia agli elaborati tecnici allegati al presente capitolato e come meglio dettagliati al successivo Art. 2.

1.2 - Gli arredi oggetto della fornitura dovranno essere di buona qualità, caratterizzati da linee estetiche contemporanee, coloriture adeguate agli ambienti, connotati da caratteristiche di funzionalità e robustezza. La forma, le dimensioni principali la descrizione sommaria degli stessi, le loro caratteristiche sono descritte nella Relazione arredi, articolata in due sezioni:
Sezione 1 – Arredo camera: contenente gli arredi di base delle camere dell'Ostello.
Sezione 2 – Complementi d'arredo della cucina, soggiorno e accettazione.

1.3 - Sono compresi nell'appalto la consegna, il montaggio e la posa in opera degli arredi offerti, le verifiche e i collaudi, l'assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia per non meno di 24 mesi, a decorrenza dalla data del collaudo. Sono altresì compresi, in maniera specifica, nell'appalto tutti gli oneri:

- per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
- per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
- di imballaggio, di trasporto e scarico;
- di montaggio secondo le planimetrie allegate al presente Capitolato;
- di scollegamento e collegamento elettrico di eventuali e se necessari punti luci/prese;
- di pulizia dei locali dai residui del montaggio;
- di trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta al centro di smaltimento autorizzato o isola ecologica del Comune e, per i materiali non riciclabili, alla pubblica discarica, a qualunque distanza si trovi.

Art. 2

Elaborati progettuali che l'impresa dovrà rispettare

2.1 - Il Progetto degli arredi si compone dei seguenti elaborati progettuali a cui l'impresa deve attenersi scrupolosamente:

- Relazione Arredi;
- Elenco prezzi arredi (All. 8);
- Computo arredi (All. 9);
- Capitolato arredi (All. 10);
- Tav. 01 modulo letto;
- Tav. 02 tavolo soggiorno zona colazione;
- Tav. 03 panca soggiorno zona colazione;
- Tav. 4 reception nucleo accettazione.

Eventuali modifiche potranno essere accettate dietro autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione. In ogni caso possono essere accettate solo migliorie tecniche senza variazione di prezzo.

Art. 3

Qualità dei materiali e osservanza delle normative tecniche

3.1 - Tutti i materiali costruttivi utilizzati e i beni di serie oggetto della presente fornitura dovranno rispettare le norme di legge e/o regolamentari nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione la vendita e il trasporto. Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro), se previste, in lingua italiana per un uso corretto e in

condizioni di sicurezza. Il bene e il relativo imballaggio devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utente finale.

3.2 - Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l'utilizzatore può venire a contatto dovranno essere arrotondati;
- in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- le eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- gli elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile.

3.3 - Il requisito minimo di ammissibilità del materiale/prodotto è la conformità alle prescrizioni di cui Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistiche-alberghiere):

- 1) Resistenza al fuoco CLASSE 1 per gli arredi;
- 2) Resistenza al fuoco CLASSE 1 IM per materassi, mobili imbottiti, tendaggi e tessuti in genere.

Saranno inoltre valutate, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara, le caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: DIN 52368 – UNI EN 717-2 Emissione formaleide - UNI 9115/87 Abrasione Taber - UNI 9114/87- EN 12720 Resistenza delle superfici alle macchie - UNI EN 9242 Resistenza dei bordi al calore - UNI 9300 Resistenza delle superfici a ritenere lo sporco - UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura - UNI 9427/89 Resistenza delle superfici alla luce - UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi termici - UNI 8601/84 Flessione dei piani - UNI 8600/84 Flessione con carico concentrato - UNI 8603/84 Resistenza dei supporti dei piani - UNI 8604/84 Durata delle guide dei cassette - UNI 9604/90 Resistenza del fondo dei cassette - UNI 8457/87 Piccola fiamma su una faccia - UNI 9174/87 Pannello radiante - UNI 9116/87 - EN 12722 Resistenza al calore secco - UNI 9117/87 - EN 12721 Resistenza al calore umido.

Art. 4

Green Public Procurement

4.1 - Questa Stazione appaltante aderisce al sistema denominato *Green Public Procurement* per cui gli arredi debbono tenere conto:

- a) **Legno e materiali a base di legno:** il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il 70%. **Strumento di Verifica: Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio Forest Stewardship Council (Fsc) puro o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (Pefc), con attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti.**
- b) **Plastica:** tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche". **Strumento di verifica: i prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.**

- c) **Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti:** i prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi di rischio: R45, R49, R60, R61, R63,R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50,R50/53, R51,R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso. **Strumento di verifica il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come conformità.**
- d) **Adesivi e colle:** il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente. **Strumento di verifica Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come conformità.**
- e) **Disassemblabilità:** il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. **Strumento di verifica: l'azienda deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi lo specifico procedimento da seguire che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.**

Art. 5

Tempi e modalità di effettuazione della fornitura

5.1 - La consegna della fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione, dovranno essere conclusi complessivamente entro 30 (*trenta*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli immobili per la fornitura redatto a cura della Direzione dell'Esecuzione del contratto (di cui al successivo art. 10). Tale verbale verrà redatto entro 15 giorni dalla data di consegna dell'immobile da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di completamento dell'Ostello e il Direzione dell'Esecuzione concorderà con l'Azienda il cronoprogramma della consegna e del montaggio.

5.2 – La Stazione appaltante si riserva la facoltà di differire i termini indicati al precedente comma, a seguito di sopravvenute esigenze del Comune di Palazzolo Acreide.

5.2 - Le operazioni di posa in opera dovranno, indicativamente, procedere per piano, iniziando dall'alto e proseguendo verso il basso, in modo da avere la disponibilità dei locali per prevenire lavorazioni successive nonché per procedere alla pulizia finale dei collegi. Al termine delle operazioni suddette gli arredi e i complementi d'arredo dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all'impiego specifico e all'uso pieno e incondizionato.

5.3 - L'Azienda aggiudicataria (di seguito indicata, per brevità: *Azienda*) s'impegna a comunicare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito indicato, per brevità: *Amministrazione*), prima dell'avvio delle consegne, il nominativo di uno o più referenti organizzativi. Tali referenti devono essere muniti dei più ampi poteri per concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e delle misure necessarie a una corretta conduzione dell'appalto e dovranno mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali previste nella Parte II del presente Capitolato.

Art. 6

Garanzia e assistenza post-vendita

6.1 - L'intera fornitura sarà soggetta a garanzia secondo quanto offerto in sede di gara. L'Azienda dovrà comunque garantire il perfetto funzionamento degli arredi e delle attrezzature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di essi e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica necessaria al ripristino del corretto funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo.

6.2 - La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera e ogni attività necessaria a garantire il ripristino del funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per tutta la durata del periodo di garanzia, ed alle condizioni richieste, sarà cura dell'Azienda provvedere, senza ritardi, alla riparazione del danno o sostituzione dei componenti difettosi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione rimangono a carico dell'Azienda, per il periodo di garanzia, anche le spese di ritiro, trasporto e riconsegna dei beni in tutti quei casi in cui gli interventi di riparazione non dovessero essere eseguiti presso il luogo della fornitura.

6.3 - Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati al massimo entro 48 ore lavorative dal ricevimento della chiamata, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative, obbligandosi l'Azienda a sostituire i prodotti difettosi con altri nuovi, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della sostituzione stessa. Nulla dovrà essere addebitato all'Amministrazione per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

6.4 - Per tutte le attività connesse con la gestione dei servizi di post-vendita, l'Azienda dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un apposito recapito che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni ed intervento. Questa struttura dovrà consentire la ricezione delle chiamate, mediante operatore, almeno nella fascia oraria lavorativa di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi. Tale recapito avrà un numero telefonico e un numero di fax dedicati alla gestione servizi offerti in sede di gara. Deve essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire

Art. 7

Prescrizioni in materia di sicurezza

7.1 - L'Azienda è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

PARTE II – ONERI CONTRATTUALI

Art. 8

Quantità

8.1 - Le quantità degli elementi da fornire debbono corrispondere a quanto indicato negli elaborati progettuali ed in particolare nella Relazione arredi. Le quantità ivi specificate potranno subire variazioni in sede di esecuzione, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il quinto dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e dalla vigente normativa.

Art. 9

Importo stimato dell'appalto

9.1 - L'importo stimato della fornitura e posa in opera, posto a base di gara, è pari a € 154.776,00= (centocinquantaquattromilasettecentosettantasei/00) escluso Iva da applicarsi nella misura di Legge.

9.2 - In sede di predisposizione della gara non sono state previste sovrapposizioni di lavorazioni e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008. Non sono stati pertanto calcolati oneri per la sicurezza a causa di interferenza con altre lavorazioni o operazioni. Gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 10

Responsabile dell'esecuzione del contratto

10.1 – L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Procedimento, affiderà a un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. che dovrà occuparsi dell'esecuzione e della contabilità della fornitura. La nomina del Direttore dell'esecuzione interverrà contestualmente all'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 11

Modalità di esecuzione

11.1 - L'Azienda deve effettuare le forniture dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. I beni non passano in proprietà dell'Amministrazione e quindi l'Azienda non acquisisce il diritto al pagamento del corrispettivo, fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art.12

Art. 12

Verifica di conformità della fornitura

12.1 - La verifica di conformità definitiva della fornitura, risultante da apposito verbale, avverrà entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione della consegna, montaggio e installazione. Alle operazioni di verifica l'Azienda può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Azienda medesima, tempestivamente, per mezzo di PEC.

12.2 - I beni che risultassero deteriorati durante l'esecuzione di prove, accertamenti, e analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di verifica, sono a carico dell'Azienda, la quale si impegna a reintegrarli a proprie spese. L'Azienda ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della PEC dell'Amministrazione di notifica del rifiuto ove l'Azienda non abbia prevenziato alla verifica. Nel caso d'inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 16

12.3 - La regolare verifica di conformità dei beni non esonera comunque l'Azienda per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento della verifica ma vengano accertate in seguito. Si applica a tal fine quanto previsto al successivo art. 15.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di conformità.

Art. 13

Modalità di pagamento

13.1 - Al termine della fornitura e messa in opera degli arredi, sarà corrisposto all'appaltatore il pagamento di una rata nella misura del 70% frutto dell'ammontare generale della fornitura mediante emissioni di certificato di pagamento. I certificati saranno rilasciati al completamento dell'allestimento degli immobili, previa verifica di conformità provvisoria positiva effettuato dalla Direzione dell'esecuzione riferita a ogni singolo immobile. Si precederà al pagamento della rata di saldo del 30% al momento dell'emissione del certificato di conformità dell'intero appalto, che verrà emesso, in caso di esito positivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell'installazione di tutti gli arredi.

13.2 - Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte della Ditta appaltatrice di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva e assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Azienda dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi e le altre certificazioni di legge relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti.

13.3 - Si procederà ai pagamenti con le scadenze sopraindicate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della permanenza in capo alla Ditta appaltatrice della

regolarità contributiva e assicurativa e degli eventuali subappaltatori mediante acquisizione del DURC.

13.4 - L'Amministrazione segnala alla competente Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e sospende il pagamento delle spettanze fino all'avvenuta regolarizzazione. La decorrenza del predetto termine di pagamento rimane sospesa per il periodo di tempo necessario all'Amministrazione per acquisire il DURC.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

14.1 - Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda è tenuta a utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 15

Garanzia dai vizi di evizione

15.1 - L'Azienda garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire all'Amministrazione il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

Art. 16

Penali

16.1 - In caso di inadempimenti da parte dell'Azienda alle obbligazioni imposte dal presente Capitolato, si applicheranno le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'0,5% del valore dei beni non forniti, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 5, fino alla concorrenza del 10% del valore di ogni consegna parziale o della complessiva fornitura. Oltre tale importo il contratto si intenderà risolto.
- b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all'art.12 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (*duecento*) per ogni giorno di ritardo sull'intervento.
- c) In caso di mancato intervento di assistenza tecnica entro i termini indicati al precedente art. 6, verrà applicata una penale pari a Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo sull'intervento.

16.2 - Le penali saranno comminate dal Responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione. L'Amministrazione è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul pagamento della prima rata ed eventualmente sul pagamento a saldo, o sulla cauzione definitiva.

16.3 - Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

16.4 - Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità a eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle eventualità di risoluzione indicate nel presente articolo, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'Azienda sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per il completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.

Art. 17

Risoluzione di diritto del contratto

17.1 – Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine entro il quale l'Azienda dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 18

Recesso dal contratto

18.1 - l'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni normative statali.

18.2 - In caso di recesso l'Azienda avrà diritto al pagamento delle forniture e dei lavori regolarmente effettuati e accettati dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Art. 19

Subappalto

19.1 - L'Azienda è tenuta a indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 118 del D.P.R. 163/2006 e s.m.

19.2 - E' vietata la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Art. 20

Obblighi dell'Azienda

20.1 - L'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e, nell'esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

20.2 - L'Azienda è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei luoghi interessati dall'appalto, nonché a produrre o detenere presso il singolo cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

20.3 - Nell'esecuzione dell'appalto l'Azienda si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per i luoghi interessati dall'appalto. L'Azienda si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei confronti dei soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

20.4 - L'Azienda è responsabile verso l'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei propri rispettivi dipendenti, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.

20.5 - La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall'Amministrazione, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

20.6 - L'Azienda è inoltre responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. A tale scopo l'Azienda si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, in cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 200.000,00.=

(duecentomila). Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

Art. 21

Foro competente

21.1 - Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Siracusa.

Art. 22

Responsabile del procedimento

22.1 - Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Donetti, responsabile dell'Ufficio Tecnico - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi del Comune di Palazzolo Acreide.

Art. 23

Norma di rinvio

23.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m. e relativi Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010 nonché dalle norme vigenti in materia.